



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale delle canalizzazioni

del 4 novembre 2013

Il Consiglio comunale di Serravalle,

visto il messaggio municipale no. 26 del 30 settembre 2013;

D E C R E T A:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente Regolamento ha il suo fondamento legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Serravalle e la sua applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

¹ Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente come pure alla relativa manutenzione.

² Qualora per motivi di interesse pubblico le canalizzazioni vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice civile svizzero (CCS) e dalle normative in materia di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

¹ Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di gestione, separatori, ecc.

² Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LaLIA.

Art. 7 Acque di scarico

¹ Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

² A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.;
- acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

¹ Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete pubblica delle canalizzazioni, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale.

² Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 devono essere pretrattate all'origine.

³ L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴ L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

⁵ L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del Piano Generale di Smaltimento (PGS) e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio.

Per le costruzioni e gli impianti esistente fuori dal perimetro del PGS, decide la competente autorità cantonale.

⁶ Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati:

1. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
2. Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 9 Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati

¹ Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante. In ogni caso, le acque smaltite non devono causare inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

² Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro un anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 10 Divieto di immissione

¹ Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depuratori delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ...;
- depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ...;
- sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ...;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ...;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

² L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni.

Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 11 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

¹ L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

² L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente od a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune.

Delle deroghe possono essere eccezionalmente decise dal Municipio qualora sia garantita un'esecuzione secondo le regole dell'arte.

³ Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Laddove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono, il Comune esegue un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica. Il pozzetto sarà ubicato nella superficie privata. Qualora per ragioni tecniche ciò fosse impossibile, il Municipio può autorizzare l'esecuzione su suolo pubblico.

⁴ Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.

⁵ Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Vecchie condotte non eseguite secondo le prescrizioni dovranno essere adattate secondo il termine fissato dal Municipio e le relative spese risultano a carico del proprietario.

Capitolo II: Procedura

Art. 12 Domanda

¹ Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio. Dev'essere ossequiata la procedura della notifica di costruzione prevista dalle normative in materia edilizia.

² Il progetto, da presentare in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:

a) piano di situazione scala 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale.

b) pianta scala 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico.

A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.).

Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.

c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, scala 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:

- superfici di circolazione con autoveicoli
- superfici destinate al posteggio
- piazzole di lavaggio
- viali
- superfici coperte
- aree verdi

d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti.

e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.)

f) relazione tecnica;

g) eventuale perizia idrogeologica ed eventuali altre perizie.

³ L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1, previo preavviso del Consorzio.

⁴ Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.

⁵ Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia (LE) per il rilascio della licenza di costruzione.

Art. 13 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà tramite Ordinanza a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico ed a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

¹ Le acque di rifiuto di cantieri (servizi igienici, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando ciò non risulta possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

² L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua dev'essere autorizzata dal Municipio.

³ La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

⁴ L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

⁵ Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se nel corso dei lavori sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

⁶ Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.

⁷ Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Art. 15 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

¹ Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse unicamente previa preventiva autorizzazione del Municipio.

² In casi particolari può essere richiesta al momento del collaudo la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190.

³ Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

⁴ Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

⁵ Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 16 Catasto degli impianti

¹ L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

² Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.

³ Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti, la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopracitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

⁴ Allestimento del catasto parziale, rilevamento indiretto dei dati da parte del Comune:

1. Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.
Il Municipio provvederà a verificare la documentazione e a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.
2. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)". I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono. (art. 52 LPAc).

⁵ Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

⁶ Costi, allestimento indiretto da parte del Comune:

1. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.
2. I costi per la verifica sono assunti dal Comune.

Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addossati al proprietario.

Capitolo III: Prescrizioni tecniche

Art. 17 Smaltimento delle acque di scarico

¹ Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.

² Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

³ Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.

⁴ Acque luride o di rifiuto:

- le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
- le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

⁵ Acque meteoriche:

- nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione;
È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione;
- nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco;
- nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento;
- non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride;
- le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano. È autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile.

⁶ Acque chiare:

- nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione;

- nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco;
- nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare;
- non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 18 Materiali

¹ Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA.

² La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad es. acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

³ Per l'evacuazione delle acque di scarico devono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in materiale sintetico quali PE duro (polietilene) ed eventualmente PVC. Dal pozzetto d'ispezione privato, alla canalizzazione devono essere usati solo tubi in PE.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 19 Condotte di allacciamento

¹ L'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.

Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è ≥ 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

² Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali;
- in falda freatica;
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.);

- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza). Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto;
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300mm;
- se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale.

Art. 20 Pendenze e diametri

¹ Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra il 3% ed il 5%.

Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride: 2%
- acque meteoriche e chiare 1%

² Possono essere ammesse pendenze inferiori se i valori fissati al precedente capoverso dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

³ Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- acque luride DN 150 mm
- acque meteoriche DN 100 mm
- acque di drenaggio DN 125 mm

Art. 21 Posa

¹ A dipendenza delle varie necessità di tipo statico, le canalizzazioni possono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).

² Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, di principio sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

³ Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

⁴ Deroche al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dalla competente autorità cantonale.

Art. 22 Pozzetti d'ispezione

¹ Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:

- sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
- in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro;
- nei raccordi di condotte importanti.

² A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

- fino a 0.6 m: diametro 600 mm
- fino a 1.5 m: diametro 800 mm

- sopra 1.5 m: diametro 1000 mm

³ I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

⁴ Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.

⁵ I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 23 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 24 Rigurgito

In caso di rischio di rigurgito, il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota. E' quindi compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare il problema.

Art. 25 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

¹ La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale.

² Entro il perimetro del PGS, gli impianti individuali devono essere adottati finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.

³ Fuori dal perimetro del PGS, gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).

⁴ Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 e alle prescrizioni dall'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- olii o grassi (ev. emulsionanti) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- carico di punta
- germi patogeni in quantità pericolose
- radioattività

Art. 26 Impianti di infiltrazione e ritenzione

¹ Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, alleggerire gli impianti di depurazione ed alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

² Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.

³ Impianti di ritenzione:

1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

⁴ Impianti di infiltrazione:

1. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccogliatore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592000.
2. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Art. 27 Zone di protezione

¹ Nelle zone di protezione di captazioni d'acqua sotterranea (zona S), le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190 per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, obbligatoria.

² In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (es.: cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Capitolo IV: Manutenzione degli impianti privati

Art. 28 Obbligo di manutenzione

¹ Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Egli deve pertanto, qualora non fosse in grado di eseguire i lavori secondo le regole dell'arte, incaricare dell'esecuzione dei necessari interventi una ditta specializzata.

² Gli impianti di smaltimento devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.

³ Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento relativo a tale tipo di zona.

Art. 29 Canalizzazioni

¹ Le canalizzazioni devono regolarmente essere pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro). Se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

² Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 30 Fosse di chiarificazione e biologiche

¹ Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità ma almeno una volta all'anno. Bisogna lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile in modo da consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

E' inoltre consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite come pure l'eliminazione della crosta di fango superficiale.

² I fanghi evacuati devono essere smaltiti in un apposito impianto di depurazione.

Art. 31 Impianti di depurazione meccanico-biologici

¹ Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal municipio e dall'autorità cantonale.

² L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 32 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente da ditte

autorizzate dall'autorità cantonale in modo confacente all'attività dell'azienda. È consigliata la stipulazione di un abbonamento manutenzione.

Art. 33 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente dal momento che le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 34 Impianti di infiltrazione

¹ Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente senza arrecare disturbi a terzi.

² Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente.

Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea oppure lavato in un apposito impianto e nuovamente usato.

³ Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente ed eliminate secondo le prescrizioni del caso.

⁴ Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

Capitolo V: Contributi e tasse

Art. 35 Contributi e tasse

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse. Il totale dei contributi dovrà coprire l'80% dei costi effettivi per il Comune.

Art. 36 Tasse di allacciamento

¹ Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 3‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF 500.-- ed un massimo di CHF 1'500.--.

² La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 37 Tassa d'uso

¹ L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.

² La tassa è fissata tramite Ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

³ La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.00 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di CHF 55.--.

⁴ Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.1 e lo 0.5‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 20.--.

⁵ Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori del Servizio di approvvigionamento idrico (Servizio AP) installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

⁶ Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

⁷ In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

⁸ L'Ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 38 Tassa di allacciamento provvisorio – immissione di acque provenienti dai cantieri

¹ Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

² L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

³ L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilito di volta in volta dal municipio ritenuto un minimo di CHF 100.-- ed un massimo di CHF 400.--.

Art. 39 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, una volta cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza definitiva ai fini della Legge federale sull'esecuzione e fallimenti (LEF).

Art. 40 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

Capitolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 41 Contravvenzioni

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno sanzionate dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e saranno notificate alla competente autorità cantonale.

² L'ammontare massimo della multa è di CHF 5000.--. Sono riservate azioni civili e/o penali.

Art. 42 Provvedimenti coattivi

¹ Sulla base di una decisione cresciuta in giudicato e l'assegnazione all'obbligato di un ultimo termine, il Municipio può procedere in via sostitutiva all'esecuzione dei lavori necessari secondo il presente Regolamento, direttamente o assegnando l'incarico ad una ditta specializzata, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc. Ogni relativa spesa è a carico dell'obbligato.

² Nel caso in cui l'adempimento sostitutivo implicasse prevedibilmente delle spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione di un'adeguata garanzia.

³ Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 43 Eliminazione impianti difettosi

Nell'ambito delle competenze risultanti dal Regolamento e da altre normative in materia, il Municipio è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 44 Notifica all'autorità cantonale

Il Municipio notifica alla competente autorità cantonale ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 45 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 46 Eliminazione degli impianti singoli

¹ Dalla messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile, le acque luride sono immesse direttamente nella canalizzazione pubblica. Fanno eccezione quelle che necessitano di un pretrattamento.

² Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un congruo termine fissato dal municipio.

³ Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

⁴ I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 47 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEVA, la norma SN 592'000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 49 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente
Milani M.

Il segretario
Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 4.11.2013.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione N. 143-RE-12583 del 31.3.2014.

Allegato

Basi giuridiche e direttive

LPAC	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAC	Ordinanze sulla protezione Acque del 28.11.1998
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971
CCS	Codice Civile Svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell' 11 aprile 1889
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma SN 592000 della VSA/ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)

Indice dei contenuti	Pag.
<u>Capitolo I: Disposizioni generali</u>	1
Art. 1	Scopo
Art. 2	Basi legali
Art. 3	Applicazione
Art. 4	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali
Art. 5	Impianti privati
Art. 6	Impianti comuni
Art. 7	acque di scarico
Art. 8	Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
Art. 9	Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati
Art. 10	Divieto di immissione
Art. 11	Allacciamento alla canalizzazione pubblica
<u>Capitolo II: Procedura</u>	5
Art. 12	Domanda
Art. 13	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
Art. 14	Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri
Art. 15	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
Art. 16	Catasto degli impianti
<u>Capitolo III: Prescrizioni tecniche</u>	8
Art. 17	Smaltimento delle acque di scarico
Art. 18	Materiali
Art. 19	Condotte di allacciamento
Art. 20	Pendenze e diametri
Art. 21	Posa
Art. 22	Pozzetti d'ispezione
Art. 23	Pompe
Art. 24	Rigurgito
Art. 25	Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento
Art. 26	Impianti di infiltrazione e ritenzione
Art. 27	Zone di protezione
<u>Capitolo IV: Manutenzione degli impianti privati</u>	13
Art. 28	Obbligo di manutenzione
Art. 29	Canalizzazioni
Art. 30	Fosse di chiarificazione e biologiche
Art. 31	Impianti di depurazione meccanico-biologici
Art. 32	Impianti di pretrattamento
Art. 33	Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
Art. 34	Impianti di infiltrazione
<u>Capitolo V: Contributi e tasse</u>	14
Art. 35	Contributi e tasse
Art. 36	Tasse di allacciamento
Art. 37	Tassa d'uso
Art. 38	Tassa di allacciamento provvisorio – immissione di acque provenienti dai cantieri

- Art. 39 Esecutività dei contributi e tasse
- Art. 40 Interessi di mora

Capitolo VI: Norme transitorie e finali

16

- Art. 41 Contravvenzioni
- Art. 42 Provvedimenti coattivi
- Art. 43 Eliminazione impianti difettosi
- Art. 44 Notifica all'autorità cantonale
- Art. 45 Rimedi e diritti
- Art. 46 Eliminazione degli impianti singoli
- Art. 47 Rinvio
- Art. 48 Entrata in vigore
- Art. 49 Disposizioni abrogative